



Tribunale Ordinario di Prato

Sezione Unica Civile - Fallimenti e procedure concorsuali

DECRETO EX ART. 70 CCII

Il Giudice Designato, dott. Enrico Capanna,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.9.2026;

visto il ricorso, i documenti allegati e le integrazioni fornite dal debitore;

visto la relazione dell'OCC, nella persona del dott. PIERI Giovanni;

visti gli artt. 67 e ss CCII;

ritenuta la proposta e il piano ammissibili all'esame sommario di cui al co.1 dell'art. 70 CCII;

PQM

DISPONE che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Prato;

DISPONE che il gestore della crisi comunichi ai creditori, presso la residenza o la sede legale di questi ultimi, il piano e la proposta, con i relativi allegati, nonché i chiarimenti forniti al Giudice Designato, e il presente decreto entro il termine perentorio del 30.10.2026;

DISPONE che le suddette comunicazioni avvengano preferibilmente mediante posta elettronica certificata e, in mancanza, mediante telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax;

AVVERTE i creditori che, ricevuta la suddetta comunicazione, è loro onere provvedere a comunicare al gestore della crisi un proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le ulteriori comunicazioni e che, in assenza, le stesse saranno effettuate mediante deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Prato;

AVVERTE i creditori che possono, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella missiva.

DISPONE che sia precluso al debitore ricorrente, fino alla conclusione del procedimento, la facoltà di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati, al fine di garantire l'integrità del patrimonio.

DISPONE, vista la richiesta effettuata dal debitore ricorrente, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione

sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE i creditori che è loro facoltà richiedere la revoca delle già menzionate misure ove siano stati commessi atti in frode ai loro interessi;

FISSA udienza per la comparizione del ricorrente e del debitore davanti a sé (Palazzo di Giustizia di Prato, Piazzale Falcone e Borsellino, II Piano, Sez. Fallimentare, Stanza n. 018 per il giorno **10.12.2026 ore 12** al fine dell'esame delle eventuali contestazioni dei creditori, delle modifiche al piano proposte dall'OCC e per l'omologazione del piano.

Prato, 30/09/2026

Il Giudice Designato
dott. Enrico Capanna

Avv. Michela De Luca
Viale Della Repubblica n. 179, 59100 Prato (PO)
Tel. 0574/553721
micheladeluca@pec.avvocati.prato.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
RICORSO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ARTT. 67 SS. CCI

Il SIG. ANDREA CAPITONI, nato a Lamporecchio (PT), il 09.12.1965, Cod. Fisc. CPTNDR65T09E432R di seguito anche il "Consumatore", rappresentato e difeso dall'Avv. Michela de Luca del Foro di Prato, Cod. Fisc. DLC MHL 76T69 A390O (la quale dichiara ai sensi e per gli effetti del Nuovo Codice di procedura Civile di voler ricevere le notifiche all'indirizzo pec (micheladeluca@pec.avvocati.prato.it), giusta procura alle liti allegata al presente atto

PREMESSO CHE

- l'istante ha presentato, a mezzo della scrivente procuratrice, domanda per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure della crisi da sovra indebitamento ai sensi del Decreto Legislativo 12.01.2019 n. 14, cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.), e successive modificazioni ed integrazioni all'Organismo di Composizione per la gestione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) di Prato presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
- l'O.C.C. della Camera di Commercio di Pistoia-Prato nominava il Dottor Giovanni Pieri quale professionista facente funzioni di O.C.C. (cfr. decreto di nomina allegato alla relazione Occ);
- il Sig. Andrea Capitoni è soggetto consumatore ai sensi del Codice della crisi, avendo contratto i debiti oggetto del presente piano per esigenze personali e familiari, e quindi per scopi estranei ad ogni eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale potendosi senza

Handwritten signature of Michela De Luca



alcun dubbio definire consumatore;

- egli ad oggi versa in stato di sovraindebitamento, inteso come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni con le proprie entrate correnti;
- il Sig. Capitoni, a seguito della nomina del Professionista, ha fornito allo stesso tutta la documentazione richiesta, necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- Il Sig. Capitoni non ha compiuto negli ultimi 5 anni atti di disposizione del patrimonio che potessero costituire pregiudizio per il ceto creditorio;
- che alla luce di tutto quanto di seguito esposto, è da escludere che il Sig. Capitoni abbia fatto ricorso al credito con dolo o colpa grave;
- il Gestore della crisi, Dott. Giovanni Pieri, ha redatto la relazione ex art. 68 CCI allegata al presente piano corredata di tutti i suoi allegati cui si rinvia integralmente ;
- con il presente atto il Consumatore intende sottoporre all'Ill.mo Tribunale di Prato la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCI meglio descritta nella allegata relazione Occ, chiedendone l'omologazione.

Il Sig. Capitoni ha diritto all'omologazione del detto piano per tutti i seguenti

MOTIVI

A) SULLE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Ai fini di dare al Giudice una visione complessiva delle vicende che hanno interessato il ricorrente e delle ragioni che l'hanno indotto al deposito del presente ricorso, si espongono brevemente le cause che hanno determinato il suo attuale stato di sovraindebitamento.

Il sig. Capitoni ha contratto vari debiti poiché dotato della sola ed esigua

[Handwritten signature]



entrata salariale, ha contratto vari debiti mediante società finanziarie a seguito della necessità di contribuire al sostentamento dei propri genitori, entrambi muniti di ridotte pensioni nonché a seguito della separazione personale avvenuta prima di fatto e poi attraverso l'omologa giudiziale.

Va, infatti, precisato che il Sig. Capitoni è figlio unico e che entrambi i genitori negli ultimi anni hanno avuto necessità del supporto del Sig. Capitoni.

A ciò si è aggiunto il fatto che il Sig. Andrea Capitoni si è sposato sin dall'anno 2002 con la Sig.ra [REDACTED] ed ha adottato una figlia [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED].

Quest'ultima relazione è entrata in crisi ed è sfociata prima nella cessazione della convivenza con lunga separazione di fatto e, successivamente nella formalizzazione della separazione anni dopo e specificatamente nell'anno 2024.

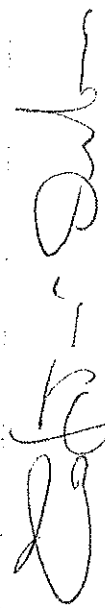
Difatti, come anzi detto il Sig. Andrea Capitoni è tenuto a versare mensilmente Euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (si veda in tal senso sentenza separazione).

La separazione prima di fatto e poi formalizzata determinava un ulteriore aggravio della di lui condizione economico finanziaria aggiungendo i contributi a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della figlia ai debiti da lui già maturati per aiutare i genitori.

Nello specifico, preme precisare quanto segue.

Il ricorrente è dipendente della società [REDACTED], con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, retribuito con emolumenti mensili di natura fissa e variabile, come puntualmente ricostruito nella relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi.

La situazione di sovraindebitamento trae origine da una pluralità di fattori tra loro concorrenti, oltre a quelli sopra menzionati, sviluppatasi in un arco temporale pluriennale.



In primo luogo, il nucleo familiare del ricorrente era caratterizzato dalla presenza di coniuge e di figlia minore, il che ha determinato un costante e rilevante carico di spese ordinarie (alloggio, utenze, alimentari, istruzione, trasporti, spese sanitarie) da sostenere con il reddito da lavoro dipendente del proponente e della moglie.

In secondo luogo, nel corso degli anni il ricorrente ha fatto ricorso a strumenti di finanziamento al consumo (prestiti personali, carte di credito e scoperti di conto), in un primo momento per esigenze di natura familiare e per far fronte a spese di vario genere, e successivamente per rifinanziare passività pregresse, confidando in una stabilità reddituale che, nei fatti, si è rivelata insufficiente rispetto al progressivo accumulo del debito.

Tale dinamica ha determinato un graduale slittamento dell'equilibrio economico-familiare verso una condizione di strutturale squilibrio tra entrate e uscite: una quota crescente del reddito è stata assorbita dal servizio del debito (rate mensili e oneri correlati), comprimendo la capacità del nucleo di far fronte alle ordinarie spese di vita.

Emerge, in particolare, che l'incidenza complessiva degli impegni debitori sul reddito disponibile ha superato nel tempo una soglia di sostenibilità, sino a rendere impossibile il regolare adempimento delle obbligazioni assunte senza sacrificare le esigenze minime di mantenimento del nucleo familiare.

Non risultano denunciate dai creditori condotte connotate da dolo o colpa grave, né un ricorso al credito finalizzato a operazioni speculative o voluttuarie: l'indebitamento si è formato in un contesto di normale gestione familiare, aggravato dall'aumento del costo della vita, dall'incremento delle spese ordinarie e dall'assenza di fonti di reddito ulteriori rispetto a quella da lavoro dipendente del ricorrente.

In particolare, si richiamano e si allegano le diverse spese che il Sig. Capitoni ha dovuto sostenere nel corso degli ultimi anni:

– Acconto per cure odontoiatriche per Euro 162,00 in data 19.06.2020

[Handwritten signature]



- (Doc. 5);
- Saldo per cure odontoiatriche per Euro 162,00 in data 7.07.2020 (Doc. 6);
 - Acconto per cure odontoiatriche per Euro 2.002,00 in data 4.09.2020 (Doc. 7);
 - Saldo per cure odontoiatriche per Euro 442,00 in data 11.09.2020 (Doc. 8);
 - Acconto per cure odontoiatriche per Euro 1.502,00 in data 12.07.2021 (Doc. 9);
 - Acconto per cure odontoiatriche per Euro 502,00 in data 23.07.2021 (Doc. 10);
 - Saldo per cure odontoiatriche per Euro 562,00 in data 05.08.2021 (Doc. 11);
 - Pagamento presso A.s.d. Atletica Prato per Euro 270,00 in data 16.09.2021 (Doc.12);
 - Pagamento presso A.s.d. Atletica Prato per Euro 60,00 in data 29.09.2021 (Doc.13);
 - Pagamento presso A.s.d. Atletica Prato per Euro 130,00 in data 27.12.2021 (Doc.14);
 - Pagamento presso A.s.d. Atletica Prato per Euro 130,00 in data 29.03.2022 (Doc.15);
 - Saldo per cure odontoiatriche per Euro 1.002,00 in data 17.05.2022 (Doc. 16);
 - Acconto per cure odontoiatriche per Euro 1.002,00 in data 06.06.2022 (Doc. 17);
 - Saldo per cure odontoiatriche per Euro 1.382,00 in data 15.05.2025 (Doc. 18);
 - Spese presso la Misericordia per il deunto Capitoni Franco per Euro 1.000,00 in data 03.06.2025 (Doc. 19);
 - Fattura per cremazione salma per Euro 728,68 in data 06.06.2025

[Handwritten signature]



(Doc.20);

- Spese per salma presso la Misericordia di Prato per Euro 3.050,00 in data 16.06.2025 (Doc. 21).

Per un totale di Euro 14.088,68.

Inoltre, il Sig. Capitoni ha sostenuto anche le spese di seguito indicate per la figlia Isabella Capitoni, ripartite in misura paritaria (50%) con la madre:

- in data 24.08.2018 Euro 75,00 presso Associazione culturale (Doc. 22);
- in data 25.08.2018 Euro 75,00 presso Associazione culturale (Doc. 23);
- in data 26.08.2018 Euro 10,00 presso Associazione culturale (Doc. 24);
- in data 08.08.2018 Euro 65,00 presso Lucca Manga School (Doc. 25);
- in data 26.06.2019 Euro 100,00 presso Banco Popolare Capannori (Doc. 25);
- in data 27.06.2019 Euro 100,00 presso Lucca Manga School (Doc.26);
- in data 14.08.2019 Euro 205,00 presso Lucca Manga School (Doc.27);
- in data 14.08.2019 Euro 160,00 presso Lucca Manga School (Doc. 28);
- in data 27.11.2019 Euro 40,00 per lezioni di latino (Doc.29);
- in data 13.01.2020 Euro 40,00 per lezioni di latino (Doc.30);
- in data 20.02.2020 Euro 60,00 per lezioni di latino (Doc.31);
- in data 25.05.2020 Euro 50,00 per lezioni di latino (Doc.32);
- in data 08.06.2020 Euro 82,00 per visita dietista (Doc.33);
- in data 23.06.2020 Euro 332,00 per otturazione (Doc.34);
- in data 18.09.2020 Euro 30,00 per visita dietista (Doc.35);
- in data 04.02.2021 Euro 50,00 per prelievo (Doc.36);
- in data 25.05.2021 Euro 450,00 presso Alice cooperativa (Doc.37);
- in data 23.08.2021 Euro 312,20 per acquisto libri scolastici (Doc.38);
- in data 14.09.2021 Euro 65,00 per visita medica (Doc.39);
- in data 09.11.2021 Euro 140,00 presso Alice cooperativa (Doc. 40);

[Handwritten signature]



- in data 09.11.2021 Euro 140,00 presso Alice cooperativa (Doc. 41);
- in data 07.12.2021 Euro 105,00 presso Alice cooperativa (Doc.42);
- in data 07.12.2021 Euro 70,00 presso Alice cooperativa (Doc.43);
- in data 31.12.2021 Euro 70,00 presso Alice cooperativa (Doc.44);
- in data 31.12.2021 Euro 70,00 presso Alice cooperativa(Doc.45);
- in data 21.02.2022 Euro 21,17 tassa di immatricolazione (Doc.46);
- in data 09.02.2022 Euro 105,00 presso Alice cooperativa(Doc.47);
- in data 07.03.2022 Euro 105,00 presso Alice cooperativa(Doc.48);
- in data 10.06.2022 Euro 175,00 presso Alice cooperativa(Doc.49);
- in data 02.08.2022 Euro 222,00 per otturazione (Doc.50);
- in data 14.02.2023 Euro 210,00 presso Alice cooperativa(Doc.51);
- in data 28.02.2023 Euro 105,00 presso Alice cooperativa(Doc.52);
- in data 30.05.2023 Euro 315,00 presso Alice cooperativa(Doc.53);
- in data 07.06.2023 Euro 70,00 per ecografia mammaria (Doc.54);
- in data 13.06.2023 Euro 630,00 presso Alice cooperativa(Doc.55);
- quota di iscrizine di Euro 3.002,00 per corso di formazione professionale (Doc.56);
- in data 06.09.2024 Euro 502,00 per iscrizione corso (Doc.57);
- in data 08.01.2024 Euro 280,00 presso Alice cooperativa(Doc.58);
- in data 08.03.2024 Euro 210,00 presso Alice cooperativa(Doc.59).

Per un totale di Euro 8.848,37 di spese sostenute per la figlia Isabella Capitoni. La relativa spesa è stata ripartita al 50% con la madre e, pertanto, il Sig. Capitoni ha effettivamente sostenuto costi pari a Euro **4.424,19**.

Tali esborsi, sommati alle spese personali, ammontano complessivamente a **Euro 18.512,69**.

Nelle spese sopra indicate non sono state incluse quelle relative all'adozione della figlia Isabella, in quanto non sono stati rinvenuti i relativi giustificativi di pagamento.

Tali costi hanno comunque comportato un esborso significativo per il Sig. Capitoni e risulta comprovati.



Inoltre, in data 09.07.2026 il sig. Capitoni, in qualità di debitore esecutato, ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (Doc. 60), con cui il creditore procedente ha sottoposto a pignoramento tutte le somme, presenti e future, dovute al medesimo dal datore di lavoro ~~Luca Michela~~ ~~Capitoni~~, quale terzo pignorato, per l'importo di euro 10.100,88.

Le cause del sovra-indebitamento possono pertanto sintetizzarsi:

- nel carico familiare;
- nell'utilizzo reiterato di credito al consumo per far fronte a esigenze correnti e spese impreviste;
- nel progressivo incremento del costo della vita e delle spese essenziali per il nucleo familiare e per la figlia minore;
- nella difficoltà affrontate in pandemia ove il Sig. Capitoni ha subito una contrazione del proprio reddito;
- nel conseguente superamento, nel medio periodo, della soglia di sostenibilità degli impegni mensili rispetto al reddito netto disponibile.

Tali elementi delineano una situazione di sovraindebitamento non occasionale ma strutturale, non più reversibile con i soli mezzi ordinari del debitore.

B) SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI

In ordine alle ragioni dell'incapacità attuale di far fronte all'indebitamento, occorre specificare che le stesse sono date dalla circostanza che Egli possiede solo la propria forza lavoro ed ha destinato alla presente procedura tutte le risorse derivategli dall'eredità del genitore recentemente defunto.

Quanto al ricavato del proprio salario, occorre rilevare come già anzidetto che le predette risorse sono appena sufficienti per mantenere la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e per fare fronte alle spese indispensabile per sé e per il sostentamento del nucleo familiare.

L'attuale situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, nonché la

[Handwritten signature]



composizione dell'esposizione debitoria evidenziano uno squilibrio tra entrate e uscite non consente al debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, se non al prezzo di un sacrificio incompatibile con il soddisfacimento delle esigenze minime del nucleo familiare.

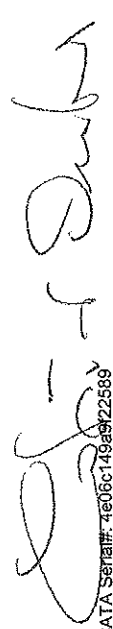
In particolare, emerge che il reddito mensile netto del ricorrente, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulta integralmente assorbito dalle spese ordinarie di mantenimento del nucleo e dagli oneri incompressibili, sicché non residua alcuna capacità di rimborso sostenibile.

La situazione ricostruita nella relazione OCC attraverso il censimento analitico delle posizioni debitorie (mutui, prestiti personali, aperture di credito, finanziamenti revolving, eventuali posizioni in sofferenza o in ritardo), evidenzia che gli impegni mensili, se onorati integralmente, determinerebbero un'incidenza sul reddito tale da superare in modo significativo la soglia fisiologica di sostenibilità, anche tenuto conto degli obblighi di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.

L'OCC ha quantificato, in termini percentuali, che la quota di risorse destinabile al soddisfacimento dei creditori, tenuto conto del fabbisogno minimo familiare, non può eccedere una frazione minoritaria del reddito, pari – secondo le proiezioni contenute nella relazione – a circa il 39% dell'ammontare complessivo del passivo, percentuale che rappresenta il limite massimo realisticamente raggiungibile in un orizzonte temporale pluriennale e che ad avviso di questo difensore pare una soluzione assolutamente apprezzabile per i creditori.

Tale dato conferma che, in assenza di un piano di ristrutturazione ex artt. 67 ss. CCI, il ricorrente si troverebbe in una situazione di perdurante e irreversibile insolvenza, non essendo in grado di adempiere integralmente alle proprie obbligazioni né di pervenire, con i soli mezzi ordinari, a un riequilibrio della propria posizione.

Si dà inoltre atto, inoltre, della condotta collaborativa e trasparente del





debitore, che ha fornito all'OCC ogni documentazione richiesta, consentendo la completa ricostruzione del quadro debitorio e reddituale, nonché della destinazione integrale delle risorse disponibili al soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori nell'ambito del presente piano.

Sotto il profilo della meritevolezza, ad avviso di questa difesa, l'insussistenza di atti in frode ai creditori o di ricorso al credito connotato da dolo o colpa grave rileva come l'indebitamento si sia formato per far fronte a esigenze ordinarie di vita e in un contesto di progressivo peggioramento del rapporto tra reddito e costo della vita.

Ne consegue che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni deve ritenersi non volontaria nè preordinata, ma riconducibile a fattori oggettivi e sopravvenuti rispetto alle originarie previsioni del debitore.

In tale quadro, il presente piano di ristrutturazione si configura come l'unico strumento idoneo a consentire, da un lato, il riequilibrio della posizione del ricorrente e, dall'altro, il miglior soddisfacimento possibile dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, valorizzando la capacità reddituale futura del debitore entro limiti compatibili con il mantenimento di un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare.

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE, FAMILIARE E REDDITUALE DEL RICORRENTE

L'istante, a seguito del recente decesso del padre, ha avuto in proprietà una quota dell'immobile familiare in comunione ereditaria con la madre.

Il Sig. Capitoni unitamente all'anziana madre vive, dunque, nell'immobile sito in Prato (PO), Via Chiaro Davanzati n. 8/4 ed unitamente alla quale egli dimora (cfr. certificato di stato di famiglia allegato alla relazione Occ).

Tale immobile è stato compravenduto dalla attuale compagna del Sig. Andrea Capitoni Sig.ra Domenica Scaglia per la somma di Euro 130.000,00 di cui la quota del 16,667% è quella spettante al ricorrente.

[Handwritten signature]



Per quanto attiene al patrimonio mobiliare del Sig. Capitoni, egli è intestatario di un'autovettura lancia Y targata FZ300NV e di un motociclo marca Piaggio targato DA74790 come attestato nella relazione OCC.

Come già rilevato sopra, attualmente il ricorrente è occupato a tempo pieno e indeterminato presso ~~XXXX XXXXX XXXXX~~

Egli lavora stabilmente nella predetta azienda già dall'anno 2008 e gli procura un'entrata mensile media netta di circa Euro 1.700,00.

Si rimanda sul punto alla relazione OCC che contiene fra i Suoi allegati le dichiarazioni reddituali oltre agli estratti conto del ricorrente.

C) SITUAZIONE DEBITORIA DEL RICORRENTE

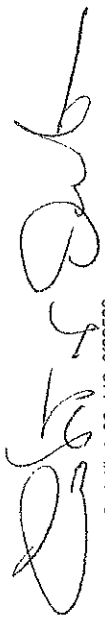
Come meglio dettagliato nell'elenco di seguito riportato nonché nei relativi allegati ed oggetto di verifica da parte del nominato Gestore della Crisi, l'ammontare dei debiti circolarizzati maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 96.280,82, oltre alle spese prededucibili, e che verranno soddisfatte con preferenza rispetto agli altri creditori.

Tra le spese di procedura saranno ricompresi anche il compenso del Gestore della Crisi ed il residuo compenso dello scrivente professionista calcolato come da preventivo allegato e detratti gli acconti ricevuti residua la somma di Euro 2.791,36.

Si precisa che i debiti indicati di seguito sono quelli attualmente noti e risultanti anche stante le verifiche effettuate, fermo restando che dovranno essere ricompresi nella presente procedura tutti i debiti per i quali farà fede lo stato passivo che verrà predisposto dal Gestore della Crisi il quale avrà cura di ripartire l'attivo secondo l'ordine delle prelazioni di legge.

Ai fini del presente piano, i crediti sono distinti in:

- crediti privilegiati, muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che saranno soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione del patrimonio, secondo quanto risultante dalla relazione dell'OCC;



– crediti chirografari, che saranno soddisfatti in via pro-quota con le risorse destinate alla massa chirografaria, secondo le percentuali indicate nella successiva sezione dedicata alla proposta di ristrutturazione.

Si rimanda integralmente alla relazione del gestore della crisi per il dettaglio delle partite passive.

D) IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Il ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'artt. 67 e ss CCII intende proporre il seguente piano di ristrutturazione dei debiti, come informato nel dettaglio in seno alla relazione del gestore della crisi, dott. Giovanni Pieri, ed in particolare al paragrafo 7.

TIPO	ASSEGNO CIRCOLARE	IMPORTO
FINANZA INTERNA	ANDREA CAPITONI	21.667,00
FINANZA ESTERNA	CCIAA Pistoia-Prato	5.085,98
FINANZA ESTERNA	AVV. MICHELA DE LUCA	2.791,36
FINANZA ESTERNA	ANDREA CAPITONI	14.122,66
TOTALE FINANZA		43.667,00

Ipotesi ristrutturazione dei debiti art. 67 CCII

liquidità	43.667,00
compenso occ	5.085,98
compenso avvocato	2.791,36
liquidità residue	35.789,66
sommatoria chirografi escluso SCAGLIA	92.430,82
% soddisfazione creditori	39%

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	IMPORTO CIRCOLARIZZATO	ipotesi riparto ristrutturazione
BNL SPA	09339391006	62.663,90	24.271,51
KRUK ITALIA SRL	09270260962	14.318,19	5.544,07
BEST CAPITAL ITALY SRL	09905020963	6.094,50	2.336,59
MARTESPM SRL (GESTORE HOIST ITALIA S.R.L.)	12898671008	9.394,23	3.637,49
DOMENICA SCAGLIA		3.579,38	
		96.010,20	35.789,66

Dedotte eventuali spese vive di apertura di un conto corrente della procedura, dei costi per l'esecuzione dei pagamenti, e della chiusura della procedura. La percentuale di soddisfazione è pari al 39%. La proposta avanzata è immediatamente eseguibile attesi gli assegni circolari già emessi e prodotti documentalmente. La proposta appare senz'altro più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso il venir meno della finanza esterna già prontamente liquidabile: in tal senso si rimanda alla relazione del gestore al paragrafo dedicato n. 10, per la comparazione con



l'ipotesi liquidatoria

Alla luce di quanto esposto, il Sig. Andrea Capitoni, come sopra, rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa dichiarare ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex artt. 67 ss. CCI, ritenuta la qualifica soggettiva di consumatore del ricorrente e la natura consumeristica dei debiti oggetto di piano, non emergendo cause ostative ex art. 69 CCI, dichiarando l'apertura ai sensi dell'art. 70 CCI ai fini della successiva omologazione, e disponendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente nonché le altre misure idonee con la finalità di conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Ai fini di legge si dichiara che il contributo unificato è pari ad Euro 98,00.

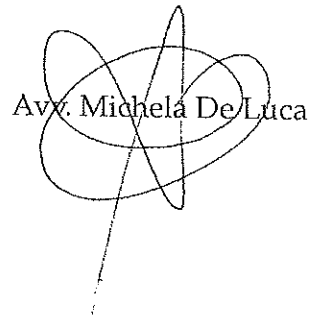
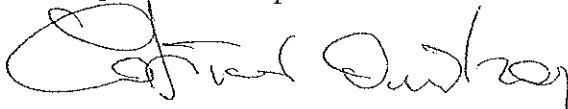
Si offrono in produzione con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione fornita a richiesta del Giudice:

1. Casellario giudiziale
2. Carichi pendenti.
3. Copia assegni intestati al Sig. Capitoni Andrea.
4. Relazione gestore della crisi e relativi allegati
5. Dal Doc. 5 al Doc. 59 sono allegate le spese sostenute dal signor Capitoni.
6. Doc. 60 atto di pignoramento presso terzi

Con osservanza

Prato, 20/07/2026

Sig. Andrea Capitoni



Avv. Michela De Luca

